



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede legale: via Santa Maria Chiara 104/A - 09134 - Cagliari

mail: cobas.scuola.cagliari@gmail.com

PEC: cobas.scuola.cagliari@legalmail.it

Sito: www.cobascagliari.org

Telefono : 0704632753

GLI ORGANI COLLEGIALI: il collegio docenti

Il corretto funzionamento degli Organi collegiali, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Da anni i dirigenti tentano di ridurre il ruolo, appropriandosi di poteri che le norme di legge attribuiscono agli organi collegiali, limitando la partecipazione dei lavoratori della scuola, controllando le votazioni, e cercando di piegare le decisioni collegiali alla volontà dei governi. Quando si convocano riunioni con dieci, o più punti all'ordine del giorno, comprimendo i tempi, o annunciando la prosecuzione della riunione ad altra data, si cerca di rendere il corpo docente docile e prono alla volontà dei dirigenti. Inoltre, il ridimensionamento continuo delle istituzioni scolastiche ha creato collegi docenti pletorici con centinaia di membri, in cui la partecipazione democratica diventa sempre più difficile. Infine, come vedremo, l'ultimo colpo per la trasformazione del Collegio in organo di ratifica delle decisioni del dirigente è stato inferto con la possibilità di svolgere le riunioni on line, grazie agli esiti nefasti del confronto sindacale nazionale. Per evitare l'esautorazione di questi organi è bene avere chiari quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

La composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il loro funzionamento sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del d.lgs. n. 297/1994.

«1) L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone» (art. 37, d.lgs. n. 297/1994). Non si calcolano gli astenuti (Nota MPI n. 771/1980).

«La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni» (art. 12 d.P.R. n. 209/1987), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro *«senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante»* (Decisione n. 1058/1981 TAR Lombardia-MI), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, n. 679/1970; Decisione n. 321/1985 TAR Lombardia).

La dizione: *Comunicazioni del Dirigente*, che spesso compaiono all'ordine del giorno dei collegi, per la loro genericità, è da contestare.

Per il funzionamento e in caso di controversie, è opportuno:

richiedere la completa verbalizzazione di quanto avviene;

ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 d.P.R. n. 3/1957); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;

nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (CM n. 37/1976); (NB: la sospensione implica l'aggiornamento del collegio con proteste di molti; meglio: votazione sulla continuazione o aggiornamento; NB i termini di chiusura non sono perentori);

non eseguire qualunque ordine sia ritenuto illegittimo, se non dopo rimostranza scritta (**art. 17 d.P.R. n. 3/1957**) e reiterazione della disposizione ritenuta illegittima.

Composizione del Collegio dei docenti

Il Collegio docenti è composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei), è presieduto dal capo d'istituto, (**art. 7, comma 1, d.lgs. n. 297/1994**) che designa il segretario tra i suoi collaboratori (**art. 7, comma 6, d.lgs. n. 297/1994**).

«Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico» (**art. 7, comma 4, d.lgs. n. 297/1994**), quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso infatti *«costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio»*, TAR Calabria-RC, n. 121/1982.

Si riunisce secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal collegio prima dell'inizio delle lezioni, ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all'interno del piano annuale delle attività.

Il Collegio docenti può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, ma solo con funzione preparatoria delle delibere, che spettano esclusivamente all'intero organo, CM n. 274/1984.

Competenze e poteri del Collegio docenti.

Il Collegio dei docenti:

- delibera **«il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive»** (quindi comprensivo di tutti gli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 43, comma 4, CCNL 2019/2021);
- delibera anche il **Piano annuale delle attività di aggiornamento** (art. 66 CCNL 2006/2009). Questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *obblighi di lavoro* oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (vedi: Nota MPI n. 1972/1980, Sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984, Sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il *M.O.F.*.
- **stabilisce i criteri per programmare gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione** (art. 44, comma 3, CCNL 2019/2021);
- **«ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente»** (**art. 7, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 297/1994**);

- **elabora il Piano triennale dell'Offerta Formativa – PTOF**, previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 275/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 14 della Legge 107/2015;
- formula proposte su formazione delle classi e assegnazione ad esse dei docenti, formula proposte sull'orario delle lezioni (**art. 7, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 297/1994**);
- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi (**art. 7, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 297/1994**);
- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica (**art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 297/1994**);
- programma e attua le iniziative per il sostegno (**art. 7, comma 2, lett. m) d.lgs. n. 297/1994**);
- esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (**art. 7, comma 2, lett. o) d.lgs. n. 297/1994**);
- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni (**art. 7, comma 2, lett. n) d.lgs. n. 297/1994**);
- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio d'istituto (art. 44, comma 5, CCNL 2019/2021);
- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici (**art. 7, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 297/1994**);
- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti (**art. 7, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 297/1994**);
- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Circolo o d'Istituto (**art. 7, comma 2, lett. i) d.lgs. n. 297/1994**);
- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle *Funzioni strumentali al POF* (**art. 33, comma 2 CCNL 2006/2009**);
- esprime parere obbligatorio sulla sospensione cautelare dei docenti da parte del capo d'istituto (**art. 7, comma 2, lett. p) d.lgs. n. 297/1994**);
- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (**art. 7 d.P.R. n. 275/1999**);
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza (**art. 7, comma 2, lett. r) d.lgs. n. 297/1994**).

Dal “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” e da tale elenco che spazia in moltissimi campi - che attengono tutti alla didattica - e dal criterio residuale previsto dalla lett. r) si evince che **il Collegio dei docenti ha quella che nel linguaggio giuridico si chiama “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica. Per cui può benissimo discutere e deliberare su provvedimenti che incidono pesantemente sulla qualità della didattica della scuola pubblica**, come il taglio degli organici e delle classi, il taglio delle ore di lezione, l'aumento del n. di alunni per classe. Tanto più se, poi, tali considerazioni sono collegate a decisioni che sono attribuite esplicitamente al Collegio o ai Consigli di classe, come l'attivazione delle funzioni strumentali, la programmazione di visite guidate e viaggi di istruzione, la delibera di progetti.

Infine, il Collegio può approvare mozioni in cui esprime **pareri** su questioni etiche, politiche o culturali che comunque attengono a temi di educazione civica o, in generale, alla didattica e alla formazione di cittadini consapevoli, come è avvenuto recentemente per le mozioni riguardanti il genocidio del popolo palestinese.

Negli ultimi anni si sono presentati in modo sistematico alcuni nodi problematici:

- a) l'assegnazione dei docenti alle classi, e al potenziamento;
- b) la scelta delle discipline o aree in cui chiedere il potenziamento dell'offerta formativa;

- c) la destinazione delle ore di potenziamento (progetti, sostituzioni docenti assenti, organizzazione e collaborazione con la dirigenza)
- d) il piano annuale delle attività del personale docente, con il relativo calendario degli impegni;
- e) il piano di formazione del personale docente, che dal CCNL 2019/2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) prevede che le ore del monte ore annuo destinato alle attività del collegio docenti e dei consigli di classe non utilizzate per tali attività siano destinate alla formazione e che se il monte orario supera il limite delle 40 ore + 40 le ore di formazione debbano essere retribuite.

L'assegnazione dei docenti alle classi.

L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del dirigente scolastico, che deve agire in conformità ai criteri generali deliberati dal Consiglio d'Istituto e alle eventuali proposte del collegio docenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 7, comma 2 del d.lgs. n. 297/1994, il consiglio di istituto *«indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe delibera i criteri generali di formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti»*, mentre il collegio docenti *«formula proposte (...) per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto»*. Infine, i criteri di assegnazione alle classi possono essere oggetto di confronto sindacale con le RSU nell'ambito della prevenzione dello stress da lavoro correlato e del burn out, data l'importanza del tema per i docenti.

Nella maggioranza degli istituti di istruzione secondaria di II grado l'assegnazione dei docenti alle classi non è più nemmeno inserita nell'ordine del giorno dei collegi. Però si può chiedere dal 1° settembre che sia trattato preliminarmente ad ogni altra delibera. E si possono proporre criteri di equità nell'assegnazione dei carichi di lavoro, degli orari delle lezioni, e dell'assegnazione al potenziamento, di cui ovviamente il d.lgs. n. 297/1994 non fa menzione, stante che il potenziamento è stato introdotto nel 2015, ma che rientra nei poteri del collegio per le sue eminenti finalità didattiche educative, che sono di competenza del collegio docenti (**art. 43, commi 11, 12 e 13 CCNL 2019/2021**).

Il potenziamento dell'offerta formativa.

Il potenziamento rientra a pieno titolo nelle competenze del Collegio docenti perché *«il collegio docenti (...) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto»* (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 297/1994).

L'articolo 1, comma 7 della legge 107/2015 delinea in modo articolato le finalità didattiche dell'organico dell'autonomia che comprende il potenziamento: *«Le istituzioni scolastiche (...) individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:*

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#);

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento».

Come è evidente, queste materie e obiettivi sono di competenza esclusiva del collegio docenti. Perciò le dirigenze scolastiche non le possono sottrarre al collegio o avocarle a sé, come invece stanno facendo senza trovare opposizione da parte dei collegi. Nell'ambito della elaborazione del PTOF, il collegio docenti ha il potere di indicare le aree didattiche, e quindi le classi di concorso, da chiedere al competente **Ambito Territoriale** per il potenziamento. Questo è stabilito in modo chiaro dall'**articolo**

3, del d.P.R. n. 275/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 14 della Legge 107/2015: «Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.^[1]2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. **Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari**, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;^[2]b) **il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa».**

Bisogna ricordare, che una volta stabilite le classi di concorso o i posti per il potenziamento, che va ad aggiungersi al cosiddetto organico di diritto del personale docente, deve essere tutelata la titolarità di tutti i docenti di quelle classi di concorso o tipologia di posti: non si può eliminare il potenziamento da una classe di concorso o tipologia di posto sino a che vi siano dei titolari in numero corrispondenti al numero dei posti; ossia sino a quando almeno un posto non risulti vacante (per trasferimento, o dimissioni dal servizio, o pensionamento di un titolare).

In secondo luogo, Il Collegio docenti ha il potere deliberante sulle attività e iniziative da attuare con il potenziamento. Il CCNL 2019/2021, all'articolo 43, comma 12 esplicita «Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'art. 44 (Attività funzionali all'insegnamento), le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa», **quindi** assegna al collegio docenti il potere di delibera su tali iniziative.

Il potenziamento può essere usato anche per sostituire il personale docente assente sino a dieci giorni, ma quest'attività di supplenza è residuale rispetto all'attività progettuale di arricchimento dell'offerta formativa, **infatti** «L'orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il **potenziamento dell'offerta formativa** di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. **Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni**» (art. 43, comma 11, CCNL 2019/2021).

Le norme della legge n. 107/2015 stabiliscono che il potenziamento possa essere utilizzato anche per lo **svolgimento di compiti organizzativi**, assegnati a docenti individuati dal dirigente scolastico nell'ambito dell'organico dell'autonomia. E anche nel CCNL viene esplicitato che il potenziamento possa anche essere destinato ad attività concernenti l'organizzazione della scuola, e la collaborazione con la dirigenza scolastica. Ma queste norme non definiscono alcuna misura, né alcun limite per una destinazione o un'altra dell'organico di potenziamento: perciò si apre un potenziale sistematico

conflitto per la determinazione delle ore da destinare alla didattica, di competenza collegiale, e le ore da destinare all'organizzazione, di competenza dirigenziale.

Il piano annuale delle attività del personale docente

IL CCNL 2019/2021, all'articolo 43, comma 4, prevede che prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che deve essere deliberato dal collegio dei docenti.

Questa norma assegna al dirigente il compito di predisposizione e organizzazione e al collegio il potere di deliberare tale piano. Si tratta di una norma speciale circoscritta alla categoria docente che, nel rispetto degli obblighi contrattuali, e dei limiti massimi di impegno stabiliti dal CCNL istruzione, ha il potere di determinare nel concreto l'articolazione dei propri obblighi di lavoro. Proprio per questo i dirigenti cercano di limitare la discussione sul piano da essi predisposto, in modo che il collegio voti senza obiezioni o modifiche il piano da essi predisposto.

La stessa cosa avviene per il PTOF, che spesso viene elaborato e predisposto dal cerchio di chi collabora con la dirigenza, e che viene imposto ai più senza discussione.

Ovviamente nessun dirigente può togliere il diritto di intervenire sul piano annuale e di proporre modifiche. La stessa cosa riguarda il piano annuale della formazione.

Il piano annuale di formazione del personale docente.

Il nuovo CCNL 2019/2021 ha innovato la disciplina della formazione, recependo la norma della Legge n. 107/2015 che, in particolare al comma 124, stabilisce che *«la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa»*.

Il CCNL 2019/2021, afferma all'articolo 36, comma 4, che *«La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità»*, e al comma 5, specifica che *«i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento»*. E al comma 7 che *«Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento»*.

Il comma 8 conserva per il personale docente il *«diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio»*, il che significa che viene ribadito il diritto individuale a scegliere liberamente i corsi a cui partecipare.

Per creare lo spazio obbligatorio dedicato alla formazione, il successivo articolo 44, dopo aver ribadito al comma 3 l'obbligo di partecipazione alle attività di carattere collegiale: *«a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti» fino a 40 ore; «b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione» fino a 40 ore*, al comma 4 stabilisce, con una formula macchinosa, che *«Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF»*.

In sostanza, con questo comma del CCNL 2019/2021, le ore non destinate a collegi e consigli di classe e GLO potrebbero essere impiegate per attività formative obbligatorie di scuola sino al raggiungimento delle 80 ore annuali: una norma che rende relativi gli obblighi di formazione agli impegni collegiali di ciascun docente.

Queste norme tendono chiaramente a rendere la formazione del corpo docente una funzione del piano dell'offerta formativa, in una concezione da scuola azienda. Tuttavia, l'articolo 30 del CCNL 2019/2021 recita in modo chiaro:

1. *Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*

2. *Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994.*

3. *La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.*

Poiché la scuola è una comunità educante e non un luogo di imposizioni arbitrarie, in cui ogni componente opera con *pari dignità e nella diversità dei ruoli*, nel rispetto della libertà di insegnamento, né un dirigente scolastico, né un collegio docenti possono imporre a nessuno un corso di formazione, a meno che non sia l'insegnante di persona a deliberare il corso o il piano di formazione come vincolante universalmente e per sé. Perciò quando ci si trovi in una situazione per cui un collegio venga chiamato a deliberare corsi obbligatori e che non si vuole frequentare, è possibile e opportuno far valere l'opzione di minoranza, introdotta dall'articolo 3, del d.P.R. n. 275/1999, come modificato dall'articolo 1, comma 14 della Legge 107/2015. In questo caso, è bene avere alternative al piano di formazione collegiale proponendo un piano di formazione *«funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità»*.

È possibile svolgere la formazione con corsi di formazione liberamente scelti: nei cinque giorni con esonero dal servizio [ex. art. 36, comma 8, CCNL 2019/21] con enti accreditati e, considerando anche le proprie *«esigenze individuali»*, con *«iniziative di auto-formazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento»* [Nota MIM n. 50635 del 22.12.2022] e, tenendo presente anche che *«In linea di massima, in sede di progettazione delle attività, i Piani formativi di istituto (art. 63 - 71, C.C.N.L. 2006-2009) potranno utilmente considerare le diverse opportunità offerte dalla: [...] d. libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l'utilizzo dell'apposita Carta del Docente»* [circ. MIUR prot. n. 37638 del 30.11.2021].

Ricordiamo che l'opzione di minoranza va presentata prima che il collegio deliberi, perché la delibera collegiale deve comprendere anche l'opzione di minoranza. Molti dirigenti cercano di neutralizzare l'opzione di minoranza, obiettando che non si può presentare l'opzione per attività obbligatorie di carattere collegiale, ma ovviamente danno un'interpretazione controriformistica delle norme di legge

per impedire l'esercizio della libertà di insegnamento e di pensiero. In casi di impedimento alla opzione di minoranza, per la formazione o per il PTOF, si può aprire un contenzioso.

A titolo di esempio **si può proporre di inserire nel contratto d'istituto** (e nel PTOF con le opportune modifiche) **un articolo del genere:**

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale (art. 30 c.4 lett. c7 del CCNL 2022 – 24)

In linea con quanto previsto dal PTOF e, in particolare per i docenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento ex art. 33 Cost. le parti concordano sul principio della libertà di scelta da parte dei singoli delle attività di formazione, purché rientrino in uno dei seguenti ambiti:

- contenuti disciplinari (per i docenti) o competenze richieste per il profilo di appartenenza (Ata);
- aspetti didattico- pedagogici;
- organizzazione generale della scuola;
- integrazione degli alunni diversamente abili.

Salvo che per gli aspetti retributivi, vengono riconosciute, anche mediante autocertificazione, le attività di autoaggiornamento.

Le attività di formazione del personale docente, sia come corsisti che come relatori, vengono retribuite se il relativo impegno orario per anno scolastico – cumulato con le attività funzionali all'insegnamento ex art. 44 CCNL del 18/01/2024 c. 3 lettere a) e b) – supera le 80 ore. La parte eccedente sarà retribuita come ore aggiuntive non di insegnamento. (Euro 19, 25).